COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

PROV. PALERMO

Spedizione
Prot. 198
Data 12 MAG. 1997

originale di deliberazione della commissione straordinaria

n. 85 del 8 MAG. 1997

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.

L'anno millenovecentonovantasette giorno otto del mese di Maggio

nel COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA e nell'Ufficio Municipale.

Avvalendosi dei poteri conferiti CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA dell'11.07.1996 registrato alla Corte dei Conti il 23.07.1996, f.268, ha adottato la seguente delibera con l'assistenza del SEGRETARIO CAPO del COMUNE D.SSA. FANITA SABATINO.

Presiede il componente più anziano DOTT. F. SODANO.

DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

	Presente	Assente
1) DOTT. F. SODANO		
2) ING. A. CIRAFISI		
3) DOTT. F. P. ERRANTE		

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

- RICONOSCIUTA la necessità di dotare il Comune di ALTAVILLA MILICIA di un Regolamento di Polizia Mortuaria aggiornato secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica N. 285 del 10.9.90 stante che il Regolamento oggi vigente, approvato con delibera N. 59 del 8.5.76, rispecchia la normativa del D.P.R. 803/75;
- VISTO lo schema appositamente predisposto in N. 100 articoli ed allegata tabella A relativa alle tariffe cimiteriali;
- PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L.R. 48/91;

%

COMUNE DI
ALTAVILLA MILICIA

6321

AZIENDA U.S.L. Nº 6
Distretto di Bagheria

VISTO: Si esprime parere favorevole dal punto di vista igienico sanitario.

Bagheria, lì 28 APR. 1997

REGIONE SICILIANA
DISTRETTO DI BAGHERIA
AZIENDA U.S.L. Nº 6

AZIENDA USL 6
Distretto di Bagheria
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA
(Dr. Marcello Scalici)

REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - Deposizione dei cadaveri nel feretro

CAPO II - Trasporto dei cadaveri

CAPO III - Inumazioni

CAPO IV - Tumulazioni (sepolture private)

CAPO V - Esumazioni ed estumulazioni

CAPO VI - Cremazioni, imbalsamazioni, autopsie

CAPO VII - Ordinamemento generale dei servizi cimiteriali e Personale addetto

CAPO VIII - Norme di servizio

CAPO IX - Polizia del cimitero

CAPO X - Contravvenzioni

CAPO XI - Disposizioni finali

Disposizioni Generali

ART. 1

Il presente regolamento , in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie 27/07/1934 e al D.P.R. 10/09/1990, n° 285 che si allega al presente regolamento per formare parte integrante, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalita' dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbe derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendensosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonche' sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati e in genere su tutte le diverse attivita' connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorita' sanitaria locale.

ART. 3

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilita' per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose , sia personalmente che per fatti altrui, ne risponde secondo quanto previsto dagli art. 204 e seguenti del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

CAPO I
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

ART. 4

1) Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10/09/1990 ,n° 285, il cadavere puo' essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

ART. 5

1) Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto .

ART. 6

1) Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

ART. 7

1) I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm 20 . Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2) Per le tumulazioni , anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 mm , se di zinco , a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 25 mm.

ART. 8

1) Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di metallo col nome , cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

2) Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente , sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi .

3) Per quanto attiene ai requisiti delle casse ove verranno racchiuse le salme destinate alla tumulazione e non espressamente indicati nell' art. si rinvia agli articoli 30 e 31 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990 e che qui intendono riportati.

ART. 9

1) Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura , il responsabile del servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2) Qualora il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro . Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 55.

3) Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal responsabile del servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale e che devono essere inserite nella stessa ordinanza del Sindaco all'uopo emessa ; tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del responsabile del servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale della U.S.S.L. e dell'incaricato del servizio di custodia.

ART. 10

1) Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

ART. 11

1) E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa , se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il responsabile del servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica .

ART. 12

1) Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre .

ART. 13

1) E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2) Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al responsabile del servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale della U.S.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadaveri previsto dall'art. 410 del C.P. .

CAPO II

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 14

1) Il trasporto dei cadaveri al cimitero è effettuato secondo le norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285.

ART. 15

1) Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2) L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

3) Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n° 285/1990.

ART. 16

1) Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli artt. che seguono. Il Decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2) Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi comuni.

ART. 17

1) I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ART. 18

1) Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere , trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il responsabile del servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2) Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al I° capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso , saranno determinate dal responsabile del servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale.

3) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo art. 20, quando si tratti di malattie infettive/diffusive di cui all' elenco citato nel I° capoverso.

ART. 19

1) Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività il responsabile del servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 20

1) I cortei funebri debbono , di regola , seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

ART. 21

1) I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada nè possono essere interrotti da persone, veicoli od altro .

ART. 22

1) Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco.
Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART. 23

1) Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285.

2) Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di Formalina F.U.

3) Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che , col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 24

1) Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART.25

1) Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n° 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285.

2) Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28/04/1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/06/1938 n°1055.

3) Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fà riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285.

ART.26

1) Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del responsabile del servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale della U.S.S.L.

ART.27.

1) Tanto nel caso dell'art. precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

ART.28

1) Alle norme che precedono sono soggetto anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna delle salme quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10/09/1990 n°285.

ART.29

1) Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco portante il nome e cognome del defunto.

2) Se le ossa e i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO III

INUMAZIONI

ART.30

1) Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto ed al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

2) Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART.31

1) Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

2) Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

ART.32

1) Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART.33

1) Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0.80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

ART. 34

1) Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2) Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altri Comuni per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa , le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensione anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3) Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

4) Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, tra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5) Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

6) Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

7) Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8) E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

9) Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

10) Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART.35

1) Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART.36

1) Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.

2) Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

3) E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

ART. 37

1) Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ART. 38

1) Sulle fosse dei campi comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo previo pagamento della relativa tassa.

2) Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

3) Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa opporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta comunale di autorizzazione altre iscrizioni integrative.

CAPO IV

TUMULAZIONI - SEPOLTURE PRIVATE

ART.39

1) Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

a) aree per tombe di famiglia o monumentali;

b) tombe o forni o loculi individuali;

c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali e urne cinerarie.

Requisiti per ottenere la concessione di cui al punto a) e b) sono: residenza da almeno due anni o nascita in Altavilla Milicia. Per la concessione di cui al punto c) tali requisiti debbono possedersi all'atto del decesso.

ART. 40

1) Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 39 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990, n° 285.

ART. 41

1) Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'art. 39 sono fissate con deliberazione della Giunta comunale.

ART.42

1) Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

ART. 43

1) Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

2) Può altresì essere consentita , su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonchè di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

3) Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

4) I concessionari della tomba di famiglia hanno la possibilità di effettuare, a loro cura e spesa, la estumulazione dei feretri estranei che si trovano nelle loro cappelle e di effettuare la tumulazione in altro loculo delle tombe stesse. Dopo trent'anni dalla prima tumulazione le salme di dette persone possono essere estumulate e depositate nell'ossario delle tombe stesse purchè si trovino nelle condizioni descritte dal 5° comma dell'art. 85 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.

ART. 44

1) La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell'art. 93, D.P.R. 10/09/1990 n° 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

2) La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenze è demandata al Sindaco.

ART. 45

Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salma in tomba di famiglia o loculi comunali nei seguenti casi:

a) in tomba di famiglia in attesa che il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi colombari;

b) in tomba di famiglia in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;

c) in tomba di famiglia in attesa che il Comune predisponga nuovi colombari;

d) in loculi comunali disponibili in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;

e) nel caso di cui alla lettera a) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma uguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali; tale tassa minima sarà rimborsata per intero nel solo caso che il richiedente effettui la estumulazione entro un anno dalla messa a disposizione dei nuovi colombari, diversamente il Comune incamererà definitivamente il deposito effettuato.
Nel caso di cui alla lettera b) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali: tale tassa minima sarà rimborsata per intero nel caso che, il richiedente già concessionario di area, edifichi la tomba di famiglia entro i due anni previsti dal Regolamento di polizia mortuaria; trascorsi infruttuosamente i due anni il Comune incamererà l'intera somma depositata.
Nel caso di cui alla lettera c) la tumulazione provvisoria è da intendersi in via eccezionale di persona estranea, per cui non si avrà diritto al rimborso della tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali che è stata all'atto della richiesta depositata.
Nel caso di cui alla lettera d) il Comune farà effettuare deposito di una somma eguale alla tassa prevista per il posto occupato e detrarrà 1/30 per ogni anno o frazione d'anno superiore a mesi sei e per il primo anno 1/30 qualunque sia il periodo di tumulazione; qualora dovessero trascorrere due anni infruttuosamente senza che il concessionario di area edifichi , la tumulazione si intende definitiva e la concessione sarà intesa , altresì, fatta con effetto retrattivo(data di effettiva occupazione con la tumulazione) ed il Comune incamererà l'intera somma depositata che dovrà essere integrata dagli oneri di contratto e di legge a carico del concessionario. Ogni qualvolta viene richiesta la tumulazione, provvisoria o eccezionale, dovrà essere esibita al Comune la dichiarazione di assenso del concessionario o dei concessionari.

ART. 46

1) Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.

2) Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo nè per qualsiasi titolo .

3) Il diritto di concessione individuale ha validità trentennale e può essere rinnovato una sola volta previo pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo .

ART. 47

1) Le lampade votive, le decorazioni , gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 15 cm.

ART. 48

1) E' consentita , previa deliberazione della G. M. la retrocessione al Comune di concessione di area . Nel caso di retrocessione di area cimiteriale entro i due anni dalla data di rilascio della concessione, il Comune rimborserà i quattro/quinti della tariffa in vigore alla data della retrocessione, mentre rimborserà il 50% della tariffa in vigore alla data della retrocessione in ogni altro caso.

2) I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie e straordinarie ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione .

ART. 49

1) Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della G.M.

2) Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del responsabile del servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale della U.S.S.L., sentita la Commissione Edilizia Comunale, e previa acquisizione del visto del Genio Civile e della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3) Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4) Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del responsabile del servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale.

ART. 50

1) Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

2) Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

ART. 51

1) Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

ART.52

1) Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.

2) Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perchè consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3) Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

ART.53

1) Le cappelle o tombe di famiglia devono essere costruite entro due anni dalla concessione. Trascorso tale termine il Comune rientrerà in possesso dell'area concessa e non edificata senza nulla corrispondere al concessionario.

ART. 54

1) Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10/02/1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n° 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2) Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

ART. 55

1) La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario e può concordarsi solo in presenza della salma.

2) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili numerate per fila dall'alto in basso.

3) La concessione può essere effettuata in via eccezionale e in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore a 80 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado, oppure coniuge superstite del defunto.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 56

1) Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

2) Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

3) La seconda allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

ART. 57

1) Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

ART. 58

1) Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvengono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

2) In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.

3) Le lapidi, i cippi, ecc, devono essere ritirati dal custode del cimitero. Esse rimarranno di proprietà del Comune che potrà avvalersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

4) Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

5) Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10/09/1982 n° 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

ART. 59

1) Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o l'autorizzazione del Sindaco.

2) Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.

3) I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

ART. 60

1) Per le estumulazioni si osservano le norme di cui agli artt. 86 e 88 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285 e, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 53 del presente Regolamento.

ART. 61

1) Le esumazioni straordinarie per le salme trasportate in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e del custode del cimitero.

* RESPONSABILE DI IGIENE PUBBLICA

2) In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

ART. 62

1) Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2) Osservare le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5% ; ciò fatto e passate le corde sotto di essa , questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

3) Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4) Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con l'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma a norma della legge 626/95. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

ART. 63

1) Nei casi di esumazioni o di estumulazioni autorizzate dal Sindaco per conto e interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta comunale.

CAPO VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

ART. 64

1) La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti :

a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato.

b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell' art. 20 della legge 04/01/1968 n° 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del C. C. .

c) Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo , con firma autenticata del responsabile del servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2) In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nullaosta dell'Autorità Giudiziaria.

3) Per coloro i quali, alla morte , risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

ART. 65

1) Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

2) La salma di persona sconosciuta , deve portare l'indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ART. 66

1) Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

ART. 67

1) Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.

2) Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.

ART. 68

1) Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

ART. 69

1) Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati.Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purchè in sito conveniente e di proprietà, o affidati alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto, o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

2) La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27/07/1934 n° 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre copie originali, dei quali una rimane presso il custode del cimitero, una a chi prende in consegna l'urna e la terza viene trasmessa all'Ufficio dello Stato Civile.

ART. 70

1) Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2) I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del responsabile del servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale, della scheda di morte di cui all'art. 4.

3) Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne di urgenza comunicazione al Sindaco e al responsabile del servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale dell'U.S.S.L. competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27/07/1934 n° 1265.

ART. 71

1) I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto controllo del responsabile del servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale dell'U.S.S.L., da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2) Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) Una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) Distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3) Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal responsabile del servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui gli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10/09/1990 n° 285.

ART. 72

1) L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli artt. 9 e 69 del D.P.R. 13/02/1964 n° 185.

CAPO VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

ART. 73

1) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285, il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

ART. 74

1) Il cimitero comprende:

a) un'area destinata ai campi di inumazione;

b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);

c) una camera mortuaria;

d) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;

e) un ossario comune;

f) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie o i resti delle salme mineralizzate.

ART. 75

1) Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:

a) un responsabile del servizio facente le funzioni di custode e necroforo;

b) gli addetti ai lavori nel cimitero saranno sottoposti a vaccinazione antitetanica.

ART. 76

1) Il responsabile del sevizio:

a) ritira e conserva presso di sè l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285;

b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra.

c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 77

1) Il custode del cimitero:

a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285;

b) assiste a tutte le esumazioni e estumulazioni e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri o cadaveri;

c) provvede alla tenuta dei registri e alla sorveglianza degli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;

d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali siano interamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;

e) vigila perchè non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perchè le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;

f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli, dei fiori e lo sgombro del suolo viabile.

g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;

h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera;

i) vigila sull'osservanza dell'orario di accesso del pubblico al cimitero stabilito dalla G.C. ;

l) vigila sull'attività delle ditte private che eseguono lavori nel cimitero e ne coordina l'accesso secondo le disposizioni impartitegli dal Sindaco o dall'assessore da quest'ultimo delegato;

m) assiste il responsabile del servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale e ne richiede l'intervento in ogni caso di necessità.

CAPO VIII

NORME DI SERVIZIO

ART. 78

1) Il custode del cimitero urbano dipende amministrativamente dal Sindaco, o in mancanza del Sindaco :

a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc;

b) dallUfficio della Stato Civile per la tenuta dei registri ;

2) Il custode, quando è nell'esercizio delle sue funzioni, veste la divisa o porta il distintivo, che gli saranno somministrati dal Comune.

3) Gli addetti ai lavori nel cimitero saranno sottoposti a visite e vaccinazioni (L. 292/63 - D.P.R. 1301/65 - Circolare Ministeriale 52/82 - L. 625/95).

ART. 79

1) Il personale deve fare uso dei locali con tutti i riguardi e la pulizia necessaria affinchè non abbiano a subire danni di sorta.

ART. 80

1) Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.

2) Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente consegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

3) Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

4) Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

ART. 81

1) Nelle sepolture dei campi comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

2) Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tale uso destinati.

3) Sono soggette a rotazione ordinarie, cioè il terreno non potrà essere smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.

ART, 82

1) Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2) Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare almeno metri 0,50 da ogni lato.

3) I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa; saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 83

1) E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvo gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

2) Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre chè queste durino da 10 anni.

3) Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari .

ART. 84

1) Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata l'inumazione di cadaveri entro casse metalliche, costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria.

2) Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

3) Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.

4) E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.

5) Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

6) Scaduti 6 mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

ART. 85

1) L'istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonchè l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.

2) Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 76.

CAPO IX

POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 86

1) Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

ART. 87

1) I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione di cani o di altri animali anche se tenuti a catena o a guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

ART. 88

1) Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata all'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

ART. 89

1) Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

ART. 90

1) E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc..

2) Se questi però, per il tempo e per le intemperie venissero a cedere, quando non posono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode, di ritirarli per essere distrutti o usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

ART. 91

1) Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 92

1) Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali, dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

ART. 93

1) E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

ART. 94

1) Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

ART. 95

1) Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO X

CONTRAVVENZIONI

ART. 96

1) La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n° 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n° 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n° 689.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 97

1) Viene istituito lo schedario del defunto, che costituisce l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2) Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 76 terrà annotati in ordine alfabetico, per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3) In ogni scheda saranno riportati:

a) le generalità del defunto;

b) il numero della sepoltura.

ART. 98

1) Viene istituito lo schedario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2) Il responsabile del servizio di polizia motuaria è tunuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

ART. 99

1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2) Tuttavia chiunque, sia esso privato, o Associazione legalmente riconosciuta, o congregazione religiosa o Ente morale, compresa la Parrocchia, ritenga di poter vantare titolarità di diritti d'uso su sepolture private, in base a norme non più in vigore, può, nel termine di un anno dell'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino detta titolarità al fine di ottenere il riconoscimento.

3) Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

ART. 100

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n°285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27/07/1934 n°1265.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI

Diritto di tumulazione	£. 50.000
Diritto di estumulazione	£. 50.000
Concessione area	£. 80.000 mq.

Concessione loculi cimiteriali:

1° fila	£. 500.000
2° fila	£. 1.200.000
3° fila	£. 700.000
4° fila	£. 400.000